

REGOLAMENTO (CE) N. 583/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1994

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1684/92⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per l'1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽¹⁰⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹¹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni sette settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽¹¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.